SENT.140/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Piergiorgio	**DELLA VENTURA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere rel.
Nicola	**RUGGIERO**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Ilaria Annamaria	**CHESTA**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62227** del registro di segreteria, proposto da:

- **Finiguerra Michele (**cod. fisc. FNGMHL48E06E493V), nato il 6/5/1948, a Lavello (Pz), rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Giovinazzo del Foro di Alessandria, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo pec: avvvincenzogiovinazzo@puntopec.it ,

Contro:

- **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del Procuratore Generale *pro-tempore*;
- **PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI** presso la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in persona del

Procuratore regionale *pro-tempore,*

***Avverso**:*

la sentenza n. 15/2025, emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, depositata in data 3/3/2025 e notificata in data 12/3/2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, il relatore cons. Ida Contino, l'avv. Vincenzo Giovinazzo per l'appellante e il V.P.G. Cons. Chiara Vetro.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte condannava il sig. Finiguerra Michele al pagamento di € 15.000, già comprensiva di rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento per danno all'immagine in favore del Ministero della Giustizia

L'azione erariale era scaturita dalla sentenza n. 7858/2019, resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale la Corte d'Appello di Torino, Sez. IV, aveva condannato l'odierno appellante alla reclusione di anni uno e mesi undici per i reati previsti e puniti dagli art.li 479 e 323 c.p.; pena divenuta irrevocabile in data 19 gennaio 2020.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la Procura esponeva che il Tribunale ordinario di Alessandria, con sentenza del 28 novembre 2018, previo proscioglimento dall'imputazione di concussione, aveva dichiarato il Finiguerra responsabile degli ulteriori reati a lui ascritti, condannandolo alla pena complessiva di anni due, mesi undici e giorni

25 di reclusione; nello specifico, l'appellante era stato ritenuto colpevole per avere, nella sua qualità di Ufficiale giudiziario presso l'UNEP di Tortona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestato sul registro d'Ufficio mod. D1, l'avvenuto pagamento dei titoli cambiari in data diversa da quella reale al fine di recare un ingiusto vantaggio a soggetti diversi; e, per avere, in qualità di Ufficiale Giudiziario incaricato del servizio protesti, intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai debitori emittenti gli effetti cambiari, omettendo, reiteratamente, di elevarne il protesto nei termini di legge.

La sentenza penale di primo grado era stata appellata da parte dell'imputato e la Corte d'appello rideterminava la pena ex art. 599-bis c.p.p. in quella conclusiva di anni uno e mesi undici di reclusione.

Secondo la prospettazione attorea, dunque, la condotta illecita dell'odierno appellante aveva causato un danno all'immagine del Ministero della Giustizia quantificato in € 25.000, oltre rivalutazione e interessi.

2. Con la sentenza n. 15/2025, il Collegio di prime cure rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di risarcimento, ritenendo che il dies a quo dovesse essere ancorato alla data della irrevocabilità della sentenza e non a quella del rinvio a giudizio, come invece dedotto nella memoria di costituzione del Finiguerra.

Respingeva poi l'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria, formulata dall'appellante in ragione dell'art.17, comma 30 ter, del d.lgs. n. 78 del 2009; sul punto, i primi giudici rilevavano la sostanziale

differenza tra la sentenza penale emessa ai sensi degli art. 444 e 445 del c.p.p. (sentenza con applicazione concordata della pena) e la sentenza emessa in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. (pena concordata in appello). Osservavano, altresì, che, pur volendo ritenere assimilabili i due istituti, la sentenza di applicazione della pena patteggiata continua, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), a essere equiparata a una sentenza di condanna in ragione del terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p.

Nel merito, il Collegio piemontese accertava la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità azionata dalla Procura, ritenendo tuttavia di ridurre il danno ad € 15.000, comprensivo di interessi e rivalutazione.

3. Con atto notificato in data 30.4.2026 e depositato in Segreteria il 20.5.2025, ha proposto appello il sig. Finiguerra Michele, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Giovinazzo affidando il gravame ai seguenti profili di censura.

3.1 **Error in iudicando sull'eccezione di prescrizione.**

L'appellante, sul punto, ha dedotto che la Procura aveva avuto specifica e concreta notizia di danno già dal 2012; ha, altresì, rilevato che la lesione dell'immagine per fatti penalmente perseguiti si determina nel momento in cui i fatti stessi sono divenuti pienamente conoscibili sicché, nella fattispecie, il dies a quo deve essere correttamente individuato al momento del rinvio a giudizio e quindi alla data dell'1.10.2015.

3.2 **Error in giudicando: carenza dei presupposti di proponibilità della domanda.**

L'appellante, in primo luogo, ha evidenziato che il clamor fori si era prodotto già prima della sentenza irrevocabile di condanna, seppure con esclusivo riferimento al reato di concussione, per il quale era stato successivamente assolto e per il reato di falso ideologico, non rientrante tra i reati contro la p.a.

In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva, il danno all'immagine era stato azionato a seguito di una sentenza di applicazione della pena concordata in appello ex art. 995 bis del c.p.p., e quindi in carenza di un accertamento definitivo sulla effettiva colpevolezza dell'imputato.

3.3 Error in iudicando: insussistenza del danno erariale azionato e della sua prova.

L'appellante sul punto ha dedotto che dalla condotta posta in essere non sarebbe derivato alcun disservizio né sarebbero derivati danni patrimoniali al Ministero e/o ai soggetti privati interessati. Inoltre, secondo l'assunto difensivo, la Procura contabile non avrebbe fornito la prova del danno all'immagine che, in quanto danno-conseguenza, avrebbe dovuto essere provato e concretamente dimostrato; né la valutazione equitativa può sopperire a tale mancanza.

3.4 **Error in iudicando: carenza dell'elemento piscologico**.

Secondo l'appellante non vi è stata alcuna dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Inoltre, deduce l'erroneità della sentenza evidenziando che il dedotto danno è stato azionato in conseguenza del

reato di falso ideologico, non rientrante tra i reati contro la p.a. e del reato di abuso d'ufficio, di recente depenalizzato dall'art. 1, comma 1, lett. b della l. 114/2024.

3.5 **Errata quantificazione del danno.**

Secondo l'appellante i giudici di primo grado non avrebbero esplicitato il motivo per il quale il danno sia stato quantificato in € 15.000.

3.6 **Rideterminazione del danno in ragione del principio di proporzionalità e del potere riduttivo**.

Infine, l'appellante ha richiamato una pluralità di circostanze che questo giudice dovrebbe considerare al fine di esercitare il potere riduttivo.

3.7 Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con assoluzione del Finiguerra Michele e, in via subordinata, la riduzione del danno in una somma simbolica.

4. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, controdeducendo puntualmente a ciascun profilo di censura e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della decisione impugnata, oltre alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

5. All'odierna udienza, le parti hanno articolato le rispettive argomentazioni difensive, concludendo come da verbale.

La causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 15/2025, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte ha

condannato il sig. Finiguerra Michele al pagamento della somma di € 15.000, già comprensiva di rivalutazione e interessi, per il danno all''immagine causato al Ministero della giustizia; nello specifico per aver, nella sua qualità di Ufficiale giudiziario dell'UNEP di Tortona, omesso di elevare nel termine di legge il protesto delle cambiali scadute, al fine di favorire i soggetti che avevano emesso le cambiali stesse e per aver attestato falsamente, sull'apposito registro, che le cambiali erano state pagate: con ciò affermando implicitamente, e contrariamente al vero, che erano state pagate nei termini di legge.

II. Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare e in conformità all'art. 267 c.p.c, il Collegio procede, in via pregiudiziale, alla disamina delle censure relative alla carenza dei presupposti richiesti dal legislatore per la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine; quindi, in via gradata, alla disamina dell'eccezione preliminare relativa alla prescrizione e, infine, al merito della controversia.

II.1 Con un primo motivo, l'appellante ha dedotto che la Procura non avrebbe potuto intraprendere l'azione di risarcimento del danno all'immagine in quanto, nella fattispecie all'esame, non vi sarebbe una sentenza irrevocabile di condanna del Finiguerra. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la pronuncia penale era stata adottata dalla Corte d'appello in base all'art. 599 bis c.p.p. (pena concordata in appello) e quindi, come la sentenza penale di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era priva di un accertamento definitivo sulla effettiva colpevolezza dell'imputato.

La censura è priva di fondamento.

In primo luogo, si ritiene di confermare il maggioritario orientamento giurisprudenziale in base al quale la disposizione contenuta nell'art. 599 bis c.p.p., avente a oggetto il "co*ncordato anche con rinuncia ai motivi di appello"*, esprime una realtà processuale e sostanziale ben diversa dal c.d. "*patteggiamento*" prevista dagli art. 444-448 c.p.p. (*cfr., in termini, Cass. Sez. Pen. Sez. I^ n°7269/2009 e Id. n°1760/1998, oltre a Sez. IV n°2988/2008).*

Tale disposizione, inserita nel codice di procedura penale dalla l. 103/2017, ha reintrodotto il c.d. "patteggiamento in appello" (istituto già previsto nell'assetto codicistico ma soppresso dal d.l. 23.5.2008 n. 92, conv. In l. 125/2008, c.d. pacchetto sicurezza); la relativa disposizione normativa, con intento chiaramente deflattivo, dispone che le parti, al fine di ottenere una pena ridotta, dichiarano di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, con la sentenza decisa in appello ex art. 599 bis, "*diventa irrevocabile la sentenza di secondo grado che definisce la pena, mentre in punto di responsabilità passa in giudicato l'accertamento del primo grado*" (ex multis Cass. Pen., SS.UU. n. 1 del 19 gennaio 2000, Cass. Pen., Sez, I, 13.5.1998 m. 2689). La sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis, pertanto, è una statuizione che comporta il passaggio in giudicato dell'affermazione della responsabilità, con gli effetti nei giudizi civili ed amministrativi previsti dall' art. 651 c.p.p., in ordine alla sussistenza dei

fatti, alla loro illiceità penale e all'affermazione che l'imputato li ha commessi (cfr Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 220 del 2005, sez. I app. 3.6.2014 n. 794; sez. III app. 21.4.2010 n. 305; sez. I app. 11.7.2005 n. 220; sez. Piemonte, 6.5.2021 n. 159).

E', dunque, indubbio, che la sentenza n. 7858/2019, emessa dalla Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., costituisca il presupposto giuridico richiesto per azionare il danno all'immagine.

In ogni caso, pur volendo opinare diversamente, e quindi, pur volendo accogliere l'esegesi fatta propria dalla difesa dell'appellante, il Collegio non può che ribadire, in continuità con l'orientamento fatto proprio da questa Sezione, l'idoneità della sentenza prevista dagli art.li 444-448 c.p.p. a costituire valido presupposto di proponibilità per l'azione del danno all'immagine, anche a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia. Sul punto, in applicazione del principio di sinteticità fissato dall'art. 39 c.g.c. e dall'art. 17 disp. att. c.g.c., si rinvia all'approfondito excursus esegetico, giurisprudenziale e normativo, riportato nella sentenza n. 222/2024 di questa Sezione, ribadendo che l'art. 445, comma 1-bis, come novellato dall'art. 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), è strutturato in tre parti distinte; una prima, ove il legislatore dispone esplicitamente l'inefficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile; una seconda, in cui è previsto che se non sono applicate pene accessorie, non producono

effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna; infine una terza parte, di rilievo per la fattispecie, ove il legislatore ha statuito: "*Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*".

Ebbene, come puntualmente rilevato nella sentenza innanzi citata, <<*Sulla reale utilità di una previsione di tal genere viene da interrogarsi posto che il disinnesco dell'ultrattività del giudicato penale contemplato nella prima e nella seconda parte è, prima facie, idoneo ad esaurire ogni possibile "automatismo" che non sia quello da tali norme consentito, in caso di irrogazione di pene accessorie. E, tuttavia, lo spazio occupato dall'ultima parte del comma 1 bis in esame è proprio quello oggetto di causa*…>> (Sez. II App. sentenza n. 222/2024).

Con tale ultima disposizione, dunque, il legislatore ha inteso mantenere l'"*equiparazione*" tra la sentenza patteggiata e la sentenza irrevocabile di condanna, ogni qual volta tale pronuncia assurga a condizione di proponibilità o procedibilità di altre azioni in altri plessi giurisdizionali. Una tale esegesi del testo, peraltro, è confortata dalla considerazione che <<*L'irrogazione della pena concordata pur non espandendo alcuna forza condizionante nei processi diversi da quelli penali,* ***rimane pur sempre una condanna*** *(grassetto aggiunto), dovendosi altrimenti ammettere che il reo soggiace a una pena in assenza di reato. "In quest'ottica, la terza parte dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. assume il valore di una vera e propria norma di chiusura del*

sistema>> (Sez. II App. n. 222/2024 cit.).

Dunque, anche ove si accolga l'argomentazione difensiva, deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17 comma 30-ter (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.), come correttamente ritenuto anche dal giudice di prime cure.

II.2 Con una diversa argomentazione difensiva, l'appellante ha lamentato "*la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione per danno all'immagine*" (pag. 7 dell'atto d'appello) rilevando che la diffusione mediatica dei fatti di rilevanza penale era intervenuta prima che la sentenza penale divenisse irrevocabile, quindi allorché vi era una presunzione di non colpevolezza del Finiguerra; inoltre, puntualizza che il clamore mediatico era limitato al reato di concussione per il quale l'appellante era stato assolto e al reato di falso ideologico, non rientrante tra i reati contro la p.a..

Tale prospettazione difensiva, invero, è articolata in maniera poco chiara e rischia di confondere una questione pregiudiziale, qual è la mancanza del presupposto per l'azionabilità del danno, con la fondatezza nel merito della richiesta risarcitoria.

In primo luogo, si precisa che il legislatore ha limitato l'azionabilità del danno all'immagine alla pregiudizialità penale e non certo alla diffusione dell'illecito che ne dà la stampa.

Non solo; il clamore mediatico, come di seguito sarà chiarito, non è un elemento costitutivo del danno all'immagine e non ne integra la lesione, sicché, come puntualizzato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, tale tipologia di danno "*è configurabile anche in assenza di clamor fori"*

sentenza n.10/QM/2003.

Deve dunque escludersi che il clamor fori integri un presupposto dell'azione, come evidentemente inteso dall'appellante.

Di qui, l'assoluta irrilevanza delle censure formulate in ordine alla circostanza che gli articoli di giornale prodotti in giudizio fossero stati pubblicati prima della sentenza penale irrevocabile.

Per completezza, si aggiunge altresì che tutti gli articoli di giornale allegati agli atti fanno riferimento anche al reato di abuso d'ufficio e non solo alla concussione e al falso ideologico.

II.3 Con una ulteriore articolazione difensiva, l'appellante ha censurato la statuizione di primo grado rilevando che il reato di falsità ideologica non rientra tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. mentre il reato di abuso di ufficio è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 lett. b) della l. 9 agosto 2024 n. 114, con conseguente revoca ex art. 673 c.p. della sentenza penale.

Invero, tale motivo è stato articolato dall'appellante al fine di censurare nel merito la decisione (cfr. paragrafo 3, pag. 10 dell'atto di appello-).

Tuttavia, poiché la censura investe, nella sua sostanza, la stessa ricorrenza delle condizioni normativamente richieste per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, si ritiene di esaminarla nell'ambito delle questioni pregiudiziali.

Ebbene, il legislatore, nel positivizzare e supportare normativamente la figura di origine pretoria del danno all'immagine, con l'art. 17, comma 30 ter, del d.lgs. n. 78 del 2009 ha circoscritto l'azione erariale per tale tipologia di danno, ai soli casi e modi previsti dall'art. 7 della l. 27 marzo

2001 n. 97; ha, pertanto, subordinato la perseguibilità dal danno all'immagine a una condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Tale limite, nella fattispecie, è stato indubbiamente rispettato in quanto il Finiguerra è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Invero, da ultimo, le Sezioni riunite di questa Corte, con riferimento ai fatti posti dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, alla luce dell'abrogazione dell'art.7 legge 97/2001 ad opera dell'art. 4 delle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3, hanno ritenuto che il cd "reato-presupposto" possa identificarsi in qualunque reato, e quindi non necessariamente proprio, da cui derivi un nocumento all'immagine della P.A. (sentenza n. 3/QM/2026). Tuttavia, tale esegesi non trova applicazione alla fattispecie per il reato di falso ideologico in quanto perfezionatosi prima del 26 agosto 2016.

Il *reato – presupposto* nella fattispecie, dunque, si identifica esclusivamente con l'abuso d'ufficio.

Ciò posto, deve essere scrutinata la censura relativa all'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio avvenuto ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. b della l. 114/2024.

Secondo l'assunto difensivo, il presupposto stesso dell'azione risarcitoria sarebbe venuto meno in ragione della revoca della sentenza penale avvenuta a opera dell'art. 673 c.p.p.

Tale prospettazione non è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, come correttamente rilevato dal Collegio piemontese, nessun provvedimento di revoca è intervenuto da parte del giudice dell'esecuzione; o quanto meno, agli atti non è stata allegata alcuna revoca.

In ogni caso, si concorda con quella parte della giurisprudenza contabile secondo cui il principio codificato nell'art. 2 c.p. , che vieta la punibilità di un fatto non più qualificato come reato da una legge posteriore, e l'art. 673 c.p.p. che ne rappresenta la declinazione processuale, producono effetti esclusivamente nell'ambito della sfera penale, determinando la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna *(cfr Sez. Lombardia, sentenza n. 188/2025, Sez. Toscana sentenza n. 4/204).*

Secondo questo Collegio, infatti, il tenore letterale dell'art. 2 citato incoraggia tale esegesi laddove limita la retroattività della norma più favorevole alla sola *punibilità* di un fatto che non costituisce più *reato*. La disposizione in esame, dunque, incide esclusivamente sul rapporto punitivo che s'instaura tra lo Stato e l'autore del reato a seguito della sua commissione; e la ratio, evidentemente, è quella di evitare che venga irrogata o continui a farsi scontare una pena per un fatto che al momento del giudizio, o mentre la pena si esegue, non è più considerato reato dall'ordinamento giuridico. Il principio della retroattività della lex mitior, sancito dall'art. 2 c.p., dunque, si giustifica solo ove si consideri la peculiare funzione rieducativa della sanzione penale, espressamente riconosciuta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Una simile giustificazione non è invece ravvisabile nella materia della responsabilità amministrativo-contabile, la cui natura meramente risarcitoria è indiscussa.

Conclusivamente, la responsabilità erariale per danno all'immagine, in quanto protetta da natura risarcitoria, si sottrae al principio penalistico della retroattività della legge più favorevole (Corte conti, Sez. I App., sent. 24 luglio 2024, n. 170).

Tali conclusioni sono, altresì, avvalorate dal principio di autonomia e reciproca indipendenza dei diversi plessi giurisdizionali, corollario della differenza strutturale e funzionale delle diverse forme di responsabilità.

Ne consegue che il giudice contabile, pur muovendo dai medesimi fatti posti a fondamento della sentenza penale, è chiamato a svolgere autonomi apprezzamenti e convincimenti in ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale. Tale principio vige anche nell'ipotesi di danno all'immagine ove la sentenza di condanna penale è necessaria al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle Procure erariali, rimanendo impregiudicata l'autonomia del successivo accertamento giurisdizionale e la libera valutazione del compendio probatorio.

III Passando alle questioni preliminari, deve essere scrutinato il motivo d'appello relativo alla reiezione dell'eccezione di prescrizione.

In proposito, l'appellante ha lamentato che il dies a quo del temine prescrizionale avrebbe dovuto essere ancorato al momento in cui l'Amministrazione ha avuto notizia del danno o quantomeno al momento del rinvio a giudizio, e quindi al 2015.

La censura è infondata.

In tema di danno all'immagine, l'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009 conv. nella L. n.102/2009 e s.m.i. prevede espressamente che "…*il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".* Tale disposizione costituisce l'inevitabile corollario della scelta legislativa di subordinare l'azionabilità del danno all'immagine innanzi al giudice contabile alla sentenza irrevocabile di condanna dei pubblici dipendenti.

La soluzione normativa, dunque, è l'espressione del principio generale, sancito *dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua "la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"* >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023; id. Sez. I App., n. 21/2017).

In altri termini, se la condanna penale rappresenta il presupposto processuale normativamente previsto per poter agire giudizialmente a ristoro del danno all'immagine, va da sé che prima del sopraggiungere di tale presupposto non può decorrere alcun termine prescrizionale.

L'assunto difensivo secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale nella fattispecie andrebbe a coincidere con il rinvio a giudizio e, quindi, inizierebbe a decorrere dal 2015, dunque, si pone in contrasto non solo con il più volte citato art. 17 comma 30 ter, ma anche con il principio generale in materia di prescrizioni sancito dall'art. 2935 c.c. in quanto tale termine inizierebbe a decorrere prima che si possa esercitare il relativo diritto.

E’ pertanto corretta la statuizione di prime cure che rigetta l’eccezione di prescrizione atteso che la sentenza n. 7858/2019 di condanna penale del sig. Finiguerra, emessa dalla Corte d’Appello di Torino il 4 dicembre 2019 è divenuta irrevocabile in data 19.1.2020 e la notifica dell’invito a dedurre è del 16 maggio 2024.

IV. Passando al merito, l’appellante formula diverse articolazioni difensive, alcune delle quali sovrapponibili, tutte sostanzialmente incentrate a opporre la carenza del danno all’immagine nella fattispecie.

IV.1 In primo luogo ha dedotto che dalla condotta del Finiguerra non sarebbe scaturito alcun danno da disservizio o patrimoniale all’Amministrazione.

Ebbene, l’assunto difensivo è del tutto irrilevante.

E’ sufficiente osservare, in proposito, che né la Procura contabile né il Collegio di primo grado hanno mai ricondotto la fattispecie a un’ipotesi di danno da disservizio, tipologia che presenta connotazioni del tutto differenti rispetto a quelle del danno all’immagine. Parimenti, non è stato contestato alcun danno patrimoniale, ma solo una lesione all’immagine dell’Amministrazione.

Dunque, nessun rilievo ha la prospettazione difensiva in esame.

IV.2 Con una diversa argomentazione, l’appellante ha lamentato l’insussistenza del danno azionato, rilevando che non vi è alcun automatismo tra il “clamor fori” e la sussistenza del danno all’immagine, “*che inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e concretamente dimostrato (effettivo*

discredito) dall'Erario presunto danneggiato" (pag. 10 atto d'appello).

Anche tale censura non è idonea a revocare la correttezza della statuizione gravata.

Innanzi a tutto i primi giudici, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, hanno correttamente evidenziato che le notizie di stampa, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità della lesione, comunque cagionata alla p.a.; sicché, il censurato automatismo tra *clamor fori* e *danno erariale* non si riscontra nella sentenza.

In ogni caso, si ritiene che nella fattispecie il vulnus sia stato correttamente accertato.

A prescindere dall'inquadramento dogmatico (danno-evento o danno-conseguenza), si puntualizza che "*Il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nell'art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA*" (Corte costituzionale, sentenza n. 123/2023).

Dunque, il diritto all'immagine della p.a tutela un bene-valore coessenziale all'esercizio delle pubbliche funzioni, la cui lesione determina la rottura degli intimi sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni che giustificano la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e specialmente degli Enti Territoriali (quali enti "esponenziali" della collettività residente nel loro

territorio), tra "*le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo*", ex art. 2 cost. (cfr Terza Sezione Centrale d'appello sentenza n 143/2009; SS.RR. n. 1/2011). La lesione di tale bene (prestigio e immagine) causa l'evento dannoso da risarcire.

Ebbene, la condotta dolosa posta in essere dal Finiguerra, come chiarito anche dai primi giudici, è stata senz'altro idonea a ingenerare nei cittadini il convincimento che la funzione pubblica affidata all'UNEP di Tortona fosse stata svolta in spregio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Il Finiguerra, infatti, con l'evidente intento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai debitori emittenti gli effetti cambiari, e omettendo, reiteratamente, di elevarne il protesto nei termini di legge, ha senz'altro offuscato l'immagine e il prestigio della p.a. e ha causato la perdita di credibilità ed affidabilità sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, ingenerando nei cittadini la convinzione che tali comportamenti patologici siano un connotato usuale dell'azione dell'amministrazione.

E' pertanto corretta la sentenza gravata nella parte in cui ha statuito che dalla condotta posta in essere dall'appellante è derivato un danno all'immagine al Ministero della giustizia.

Parimenti è infondata la censura genericamente formulata dall'appellante in ordine alla mancanza di prova della volontà della condotta.

IV.3 Si sorvola per ovvie ragioni sull'assunto difensivo secondo cui il Finiguerra avrebbe con la sua condotta illecita "*guardato al bene comune di cittadini e imprese in crisi di momentanea liquidità, così*

avendo contribuito a evitare ripercussioni sul mercato, su intere filiere imprenditoriali e sul sistema bancario" (pag. 10 atto d'appello).

IV.4 Riguardo al clamore mediatico, invece, occorre ribadire che la granitica giurisprudenza contabile, che ha recepito i principi nomofilattici fissati dalle Sezioni riunte nella sentenza n.10/QM/2003, sul punto ha puntualizzato che <<*il clamor fori non possa considerarsi elemento integrativo, né costitutivo del danno all'immagine, incidendo, al più, solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante, sicché il danno è configurabile anche in assenza di clamor fori, atteso che "il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione" (ex multis, Sez. riun. n.10/2003/QM; Sez. 2^ app. n.178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. 1^ app. n. 376/2023, n. 490/2021"*>>. (cfr. II APP. sentenza n. 60/2024 ed ex multis, Corte dei conti, Sez. II App., n.110/2025, n. 222/2024, n. 265/2023; n. 181/2019; Sez. I App. n. 376/2023, n. 490/2021; Sez. III App., n. 210/2024, n. 259/2024).

IV.5 Con ulteriore prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di sopperire alla mancata prova del danno con la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.

Anche tale censura è infondata.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la lesione all'immagine dà luogo a un danno non patrimoniale che consegue, come innanzi evidenziato, alla grave perdita di prestigio e al detrimento della credibilità e della affidabilità pubblica dell'Ente presso i consociati a seguito delle condotte violative dei doveri di fedeltà, legalità ed efficienza ex art. 97

Cost.; un danno che, dunque, non necessita di una *deminutio patrimoni* né della dimostrazione delle spese necessarie al ripristino dell'immagine.

Ai fini della prova, quindi, in presenza di accertati reati contro la pubblica amministrazione, devono essere valutati tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti dai quali, ai sensi dell'art. 2729 c.c., emerge che tra le conseguenze negative dell'illecito penalmente rilevante, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, vi sia anche l'offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (Sez. II app. n. 347/2021; n. 283/2023, n. 239/2023, n. 357/2023, Sez. II App.25/2025).

Diversamente da come censurato dall'appellante, a fronte di un danno non patrimoniale, l'unico criterio utilizzabile per la sua liquidazione è quello previsto dall'art. 1226 c.c.

Peraltro, anche il criterio del duplum, introdotto dall'art. 1 c. 1 della l. 190 del 2012, è una modalità equitativa di quantificazione del danno; tanto è che nelle ipotesi in cui tale norma è applicabile <<*la misura del danno non dovrebbe necessariamente coincidere con il doppio del prezzo o profitto del reato (Sez. App. Sicilia, sent. n. 2/2024), potendo, detta misura, discostarsi sia in aumento che in diminuzione. Il criterio del duplum ha, infatti, valenza di presunzione semplice, valevole fino a prova contraria* (Sez. II App., sent. n. 222 del 2024), *ben potendo, il danno all'immagine, anche nei casi di applicabilità della disposizione citata, essere quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ove non ritenuto congruo, motivatamente, il ridetto criterio*>> (III App 259/2024).

Ciò precisato, correttamente i primi giudici, in primo luogo, hanno chiarito per quale motivo alla fattispecie non fosse applicabile il criterio del duplum, decisione, peraltro, non contestata dall'appellante; e dall'altra hanno quantificato il danno, in via equitativa, sulla scorta degli indicatori di lesività oggettiva, soggettiva e sociale che sono stati individuati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare sentenza n. 10/QM/2003) e richiamati nella giurisprudenza contabile successiva, nonché indicati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali (sent. N.15208/2010).

Proprio in ragione della natura del fatto, della modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, della reiterazione dello stesso (parametro oggettivo); degli elementi legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione (parametro soggettivo); della diffusione e dell'amplificazione del fatto nell'ambito dell'opinione pubblica locale e anche all'interno della stessa Amministrazione, questo Collegio ritiene corretta la quantificazione del danno effettuata dai primi giudici, peraltro già ridotta rispetto a quanto richiesto in citazione, in € 15.000.

Anche sul punto, dunque, non vi sono ragione per discostarsi dalla sentenza gravata.

IV. Infine, l'appellante ha evidenziato una serie di circostanze che, a suo avviso, assumerebbero rilevanza ai fini della "*eventuale quantificazione del danno e in attuazione al principio di proporzionalità e del potere riduttivo*" (pag. 15 atto d'appello). In particolare, ha fatto riferimento alla circostanza che il Finiguerra dalla condotta illecita non

avrebbe mai percepito somme di denaro; che il falso ideologico non rientra tra i reati previsti dal capo I, titolo II, del libro II del c.p; che il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato; ancora, ha rilevato che mai il Finiguerra era stato, prima dei fatti oggetto di causa, sottoposto a un procedimento disciplinare; e che il medesimo era stato sottoposto illegittimamente a custodia cautelare per il reato di concussione, in relazione al quale era stato successivamente assolto, con conseguente diritto alla indennità per ingiusta detenzione. Ancora ha evidenziato che il medesimo non avrebbe ancora ricevuto la somma di € 2.885,00 che gli era stata illegittimamente sequestrata e che nonostante la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 1709/2018, non ha ancora ricevuto i mobili e gli oggetti a lui sequestrati il 20.9.2012.

Ebbene, le circostanze richiamate dall'appellante, alcune delle quali sono state già vagliate ed altre non sono valutabili da questo giudice, non inducono il Collegio a discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile, anche d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'esercizio del potere riduttivo, la sussistenza, come nel caso di specie, di condotte dolose. Tale istituto, infatti, *"ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa"* (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app. sentenze n. 2/2025, n.54/2024, n.48/2024, n.11/2024, n.240/2023, n.32/2023).

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello deve essere

integralmente respinto, con spese a carico del soccombente ex art. 31, comma 1, c.g.c, nei termini di seguito statuiti. SENT.140/2026

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00),

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

L'Estensore **Il Presidente**

Ida Contino **Piergiorgio Della Ventura**

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08 SETTEMBRE 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco